



**SENATO DELLA  
REPUBBLICA**

**V COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,  
BILANCIO**

**VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO**

**EMENDAMENTI UDIR**

**AS 2144**

**Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144)**



## Emendamenti

- Dimensionamento scolastico: conferma a regime norma in Legge di Bilancio;
- Mobilità' dirigenti scolastici: sostegno a ristoro dei divieti di spostamento tra le regioni;
- Sicurezza delle Istituzioni scolastiche e responsabilità dei dirigenti scolastici;
- Difesa delle Istituzioni Scolastiche;
- Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezza a scuola per l'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022;
- Reclutamento degli idonei del concorso a dirigente scolastico di Trento e Bolzano;
- "Indennità COVID-19" in favore dei Dirigenti Scolastici;
- Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici;
- Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in tema di sicurezza;
- Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare;

## Titolo IV

### Articolo 31

- **Dimensionamento scolastico: conferma a regime norma in Legge di Bilancio;**

All'articolo 31, inserire il seguente comma:

*All'articolo 1, comma 978 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, le parole "Per l'anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dall'anno scolastico".*

**MOTIVAZIONE:** la norma intende mettere a regime quanto disposto dall'ultima legge di bilancio in tema di dimensionamento scolastico per garantire il recupero degli apprendimenti degli studenti attraverso un ripristino delle sedi di dirigenza precedentemente soppresse e recuperate durante l'emergenza Covid-19

### Articolo 31

- **Mobilità' dirigenti scolastici: sostegno a ristoro dei divieti di spostamento tra le regioni;**

All'articolo 31, inserire il seguente comma:

*Misure volte a sostenere la mobilità dei dirigenti scolastici nell'emergenza Covid-19*

*Per le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali, per l'a. s. 2021/2022, in considerazione dell'emergenza Covid-19 è disposta, su tutti i posti vacanti e disponibili prima delle immissioni in ruolo, la mobilità dei dirigenti scolastici in deroga ai vincoli predisposti dalla normativa contrattuale e legislativa vigente.*

**MOTIVAZIONE:** la norma intende favorire la mobilità dei dirigenti scolastici alla luce delle nuove norme sul dimensionamento scolastico introdotte dalla legge 178/2020, e a ristoro delle norme sul divieto di spostamento tra le regioni prorogate per contenere l'emergenza epidemiologica che hanno reso illogiche i divieti esistenti previsti dagli artt. 19 e 25 del d.lgs. 165/2001 e dalle norme contrattuali su conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2020 (C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019).



### Titolo III

#### Articolo 23

- **Sicurezza delle Istituzioni scolastiche e responsabilità dei dirigenti scolastici;**

All'articolo 23, inserire il seguente comma:

*Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19.*

**MOTIVAZIONE:** la norma intende porre chiarezza sulle responsabilità dirigenziale in termini di sicurezza delle istituzioni scolastiche, in un momento in cui anche nelle cosiddette zone rosse si prescrive la riapertura dell'attività didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, elementare e per la prima media.

### Titolo I

#### Articolo 19 bis)

- **Difesa delle Istituzioni Scolastiche**

Dopo l'articolo 19 aggiungere l'articolo 19 bis)

*“Dopo il comma 1, dell'art. 417 bis CPC, è aggiunto il comma 1 bis: le istituzioni scolastiche sono sempre rappresentate in giudizio dall'avvocatura di Stato competente per territorio”.*

**MOTIVAZIONE:** la proposta intende garantire una corretta difesa, anche nella prima fase del giudizio, delle istituzioni scolastiche

## Titolo III

### Articolo 22

- **Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezza a scuola per l'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022**

Dopo il Comma 3 è aggiunto il comma 3 bis)

*“Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 avendo il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida “Piano scuola 2020/2021” e successive modifiche e integrazioni non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore*

**MOTIVAZIONE:** la norma si pone l'obiettivo di ascrivere la responsabilità penale e civile del datore di lavoro nell'infortunio da contagio Covid 19 di un dipendente e, nel caso delle istituzioni scolastiche degli alunni, solo in caso di violazione degli obblighi di legge. Il dirigente scolastico, ai sensi della normativa vigente, è datore di lavoro, tuttavia lo stesso non ha poteri di spesa ed esercita le sue funzioni adempiendo ai doveri che gli vengono imposti dal Ministero dell'Istruzione nella fase di avvio e svolgimento del nuovo anno scolastico in situazione di emergenza sanitaria ancora in atto.

### Articolo 23

- **Reclutamento degli idonei del concorso a dirigente scolastico di Trento e Bolzano;**

dopo il comma 2) inserire il comma 2 bis)

*L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia*

*scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.*

**MOTIVAZIONE:** la proposta intende garantire una equiparazione di trattamento tra gli idonei della graduatoria prevista dal Decreto n. 1205 del 1° agosto 2019 e gli idonei del concorso indetto per la nomina dei Dirigenti Scolastici a Trento e Bolzano. La norma, inoltre, riprende quanto già disposto per il personale docente con l'articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d'opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.

## Titolo IV

### Articolo 30

- **“Indennità COVID-19” in favore dei Dirigenti Scolastici;**

Al comma 1 aggiungere la lettera d)

*È previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione ai dirigenti scolastici di un'indennità per il rischio biologico.*

**MOTIVAZIONE:** La norma permetterebbe di premiare economicamente la figura del Dirigente Scolastico che si sta trovando, parallelamente ad altre figure professionali, in prima linea nella gestione dell'emergenza sanitaria dovendo garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori della scuola con pesanti responsabilità e incrementare la gestione della didattica digitale integrata che presuppone un gravoso lavoro di organizzazione articolato tra alunni in presenza e alunni a distanza.

### Articolo 30

- **Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici;**

dopo il comma 7 aggiungere il comma 7 bis)

*I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100% complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2021/2022, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020 e 2020/2021, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via*

del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022.

**MOTIVAZIONE:** la norma si pone l'obiettivo di sboccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione.

## Articolo 31

- **Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in tema di sicurezza;**

dopo la lettera c) del comma 1 inserire la lettera d)

“All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.*

*2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.”*

**MOTIVAZIONE:** alla luce delle numerose criticità emerse sul tema della sicurezza a scuola, è inderogabile esentare i Dirigenti Scolastici italiani da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale derivanti dai danni strutturali degli edifici scolastici, laddove abbiano tempestivamente richiesto alle autorità locali proprietarie dell'immobile l'intervento, sia strutturale che di manutenzione utile ad assicurare la sicurezza dei locali in uso. Non sono previsti



maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale proposta stralcia i contenuti della proposta di legge n. 1217 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici", dal contenuto analogo al tema ampiamente trattato nell'altra proposta di legge n. 1114 "Introduzione del titolo XII-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza degli immobili utilizzati dalle istituzioni scolastiche", assegnate alla VII Commissione Cultura.

### Articolo 31

- **Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare;**

dopo il comma 5) inserire il comma 5 bis)

All'articolo 1, comma 591 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "*al fine della progressiva armonizzazione*" sono sostituite con le seguenti "*al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del salario accessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia*".

**MOTIVAZIONE:** la norma intende, prima della firma dei contratti relativi alle aree della dirigenza, armonizzare gli stipendi tabellari tra i Dirigenti della stessa area e tra aree diverse a parità di fascia di appartenenza, incluso una delle voci del salario accessorio non mutevole quale la retribuzione di posizione parte fissa, diversa da quella di parte variabile e di risultato, perequazione che in parte è stata già recepita all'interno CCNL sottoscritta per il triennio 2016/2018, per l'area della dirigenza dell'istruzione.